



CADF

La Fabbrica dell'Acqua

**Statuto
dell'Organismo di Vigilanza
del Modello di
Organizzazione e Gestione
ex decreto legislativo
8 giugno 2001 n. 231**

CADF S.P.A.

**Statuto dell'Organismo di Vigilanza
del Modello di Organizzazione e di Gestione
ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231**

Natura del documento: Edizione definitiva

Approvazione: Consiglio d'Amministrazione

Data Approvazione: 20/07/2022

Tabella Edizioni e revisioni

2	1	30/06/2022	Aggiornamento contenuti per variazione articolo composizione ODV	20/07/2022
1	0	10/07/2020	Prima emissione	08/09/2020
Edizione	Revisione	Data Revisione	Motivazione	Data approvazione Consiglio d'Amministrazione

INDICE

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE..... 3

2. NOMINA E COMPOSIZIONE 3

3. REQUISITI 3

4. CAUSE DI INELEGGIBILITA' 5

5. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI 6

6. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE 7

7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA..... 8

8. FUNZIONI 9

9. POTERI 12

10. MODIFICHE DELLO STATUTO 13

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. È istituito presso CADF S.P.A. (di seguito “CADF” o la “Società”) un organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo” o “ODV) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito “il Modello”) adottato dalla Società allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
- 1.2. Il presente statuto è predisposto dalla Società al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 1.4. A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.

2. NOMINA E COMPOSIZIONE

- 2.1. L’Organismo è un organo collegiale composto da tre a cinque membri, dei quali uno con funzioni di Coordinatore scelto a maggioranza dall’Organismo medesimo.
- 2.2. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell’Organismo mediante delibera consigliare.
- 2.3. La nomina dell’ODV, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L’avvenuta accettazione dell’incarico sarà formalmente comunicata dal Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri, oltre ai membri, poteri, compiti, responsabilità dell’ODV, anche finalità e obiettivi della sua costituzione.

3. REQUISITI

- 3.1. I membri dell’Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti negli ambiti gestionali necessari a svolgere efficacemente l’attività assegnata, in possesso dei requisiti
-

di professionalità, indipendenza, autonomia, continuità d'azione e onorabilità, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.

3.2. La scelta dei membri è effettuata in riferimento ai requisiti, identificati al comma precedente, intesi come indicato nei punti seguenti:

- 1) *Autonomia*: è necessario che l'ODV svolga le proprie funzioni in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte dell'ente e, in particolare, del management aziendale. All'ODV devono essere riconosciuti effettivi poteri di ispezione e controllo, con possibilità di accesso ai dati e alle informazioni aziendali rilevanti e di disporre delle professionalità e dei supporti tecnici delle altre funzioni aziendali di controllo.
- 2) *Indipendenza*: riguardo ai compiti che il Decreto assegna all'Organismo di Vigilanza, è richiesta l'assenza di vincoli rispetto ai vertici dell'ente e di funzioni operative connesse con l'attività aziendale, tali da compromettere l'obiettività di giudizio dell'Organismo stesso. L'Organismo deve avere piena libertà nella definizione del proprio regolamento operativo e del piano di audit, nella selezione delle attività di verifica e nell'organizzazione, in generale, del proprio lavoro.
- 3) *Continuità d'azione*: è necessario che l'ODV, per esercitare in modo corretto le funzioni ad esso assegnate, svolga le proprie attività con una periodicità tale da consentire di ravvisare - in tempo reale - eventuali situazioni anomale e/o potenzialmente critiche rispetto a quanto disposto dal Decreto.
- 4) *Professionalità*: intesa come bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per svolgere efficacemente l'attività assegnata. In riferimento ai diversi ambiti aziendali interessati, all'ODV è richiesto il possesso di un insieme di conoscenze sia aziendalistiche sia giuridiche, perché la vigilanza sui modelli e l'aggiornamento periodico degli stessi sono funzioni che richiedono necessariamente una preparazione multidisciplinare (che spazia dai profili organizzativi e di controllo interno aziendale, a profili giuridici, a profili tecnici di diversa natura).
- 5) *Onorabilità*: è necessario che i membri dell'ODV possiedano il requisito dell'onorabilità per contribuire alla credibilità del complessivo Sistema di Controllo Preventivo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il requisito di onorabilità può essere definito per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria, in particolare per amministratori e sindaci.

3.3. I membri dell'Organismo possono essere nominati sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni alla Società. I membri dell'Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

4. CAUSE DI INELEGGIBILITA'

4.1. Sono cause di ineleggibilità e di decadenza, ove sopravvenute:

- 1) la mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- 2) la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento;
- 3) una condanna - anche non definitiva:
 - a) per uno o più reati commessi nello svolgimento del proprio incarico;
 - b) per uno o più reati previsti dal Decreto;
 - c) per uno o più reati che incidano significativamente sulla integrità e/o moralità professionale;
 - d) per uno o più reati che abbiano comportato l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 4) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- 5) essere portatore di interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta per l'assolvimento dell'incarico;
- 6) avere rapporti di parentela entro il 4° grado in linea diretta, collaterale o affine con i vertici aziendali (intendendo con tale termine i componenti del Consiglio d'Amministrazione e il Direttore Generale).

4.2. Ogni membro dell'Organismo che incorra in una delle cause di ineleggibilità suddette, ne dovrà dare comunicazione ai restanti membri dell'ODV e al Consiglio d'Amministrazione. In caso la situazione non cessi entro 30 giorni dal momento in cui è insorta, il Consiglio d'Amministrazione deve revocare il mandato e procedere tempestivamente alla nomina di un nuovo membro.

5. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

- 5.1. La durata in carica dei componenti l'Organismo è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione, organo sociale cui è imputata la responsabilità di adottare il Modello.
- 5.2. Il Consiglio di Amministrazione della Società può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo, mediante delibera consigliare. Qualora non ricorra un giustificato motivo, al revocato spetta il diritto al risarcimento del danno subito.
- 5.3. Per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:
- 1) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dall'attività per un periodo superiore a sei mesi;
 - 2) l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
 - 3) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
 - 4) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto (nelle more della condanna, si attuerà una sospensione temporanea dall'incarico);
 - 5) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del membro dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto (nelle more della condanna, si attuerà una sospensione temporanea dall'incarico);
 - 6) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del membro dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (nelle more della condanna, si attuerà una sospensione temporanea dall'incarico);
 - 7) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del membro dell'Organismo di Vigilanza, per aver personalmente commesso uno dei reati che siano causa di incompatibilità con la carica di membro dell'ODV;
 - 8) il sopraggiungere della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

- 5.4. La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comporta la decadenza automatica del membro dell'Organismo dall'ufficio, che viene disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società su richiesta dell'Organismo.
- 5.5. Ciascun membro dell'Organismo può rinunciare all'incarico in ogni momento con preavviso di sessanta giorni. Il recesso avrà in ogni caso efficacia alla data di nomina del sostituto.
- 5.6. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, il Coordinatore ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà senza indugio alla nomina del sostituto.
- 5.7. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Coordinatore, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del sostituto. A seguito della nomina del sostituto, l'Organismo di Vigilanza provvede a eleggere a maggioranza il nuovo Coordinatore dell'Organismo.
- 5.8. L'incarico di membro dell'ODV cesserà automaticamente per eventuali componenti interni con il venir meno, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la Società.
- 5.9. È fatto obbligo al Coordinatore ovvero al membro più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

6. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE

- 6.1. L'Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Coordinatore, ovvero ne faccia richiesta scritta al Coordinatore almeno un membro. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Su invito dell'Organismo, alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i consulenti esterni incaricati di fornire il supporto indicato al successivo punto 9. Possono inoltre essere invitati ad intervenire alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti della Società e/o collaboratori esterni dotati di competenze e/o che rivestano responsabilità inerenti gli argomenti all'ordine del giorno, al fine di favorire un esame più efficace degli argomenti stessi.
 - 6.2. La riunione dell'Organismo è convocata dal Coordinatore mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato a mezzo posta elettronica o in altra modalità utile a consentire
-

la ricezione dell'avviso, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data.

- 6.3. Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo.
- 6.4. Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Coordinatore, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.
- 6.5. Ciascun membro dell'Organismo ha diritto ad un voto. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, prevale il voto del Coordinatore. Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei membri dell'Organismo presenti.
- 6.6. Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.
- 6.7. Ciascun membro dell'ODV ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli altri membri (mediante comunicazione scritta da riportare poi nel verbale della prima riunione utile, oppure – laddove la circostanza in conflitto emerga durante una riunione – facendolo risultare direttamente nel verbale di tale riunione) le situazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale. Del conflitto di interesse e delle misure eventualmente adottate l'ODV riferisce nell'ambito della prima relazione periodica al Consiglio di Amministrazione.
- 6.8. È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di astenersi da partecipare alla discussione e alla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi - potenziale o attuale - con l'oggetto della delibera.
- 6.9. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 7.1. I componenti dell'Organismo sono tenuti a mantenere strettamente riservate le notizie e le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
 - 7.2. I componenti dell'organismo si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, o in ogni caso per scopi non
-

conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione da parte del Consiglio d'Amministrazione o di persona da esso specificatamente delegata.

- 7.3. In ogni caso, qualunque informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - "GDPR") e al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.
- 7.4. La colpevole inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

8. FUNZIONI

- 8.1. L'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dalla società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:
- 1) vigilare sull'osservanza del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere dai destinatari corrispondano alle prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
 - 2) verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;
 - 3) proporre al Consiglio d'Amministrazione gli aggiornamenti del Modello necessari per adeguarlo ai mutamenti legislativi e/o alle modifiche della struttura aziendale, verificando la realizzazione degli aggiornamenti da parte della Società.
- 8.2. Su di un piano più operativo sono affidati all'Organismo i seguenti compiti:
- 1) con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello:
 - a) verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia (fermo restando che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale);
-

- b) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
 - c) coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.). A tal fine, l'Organismo di Vigilanza è tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
 - d) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo di Vigilanza o tenute a sua disposizione;
 - e) controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. In particolare, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività contemplate dalle Parti Speciali e devono essere resi disponibili i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
 - f) verificare l'adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di *risk assessment (Compliance Action Plan)*;
 - g) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, anche raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate e avvalendosi della collaborazione delle strutture di controllo all'interno dell'azienda;
- 2) con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:
- a) verificare l'efficacia del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

- b) monitorare la validità nel tempo del Modello, anche in riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
 - c) verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto;
 - d) condurre ricognizioni dell'attività aziendale per mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio, anche coordinandosi con le altre funzioni aziendali e gli altri organi di controllo;
 - e) coordinarsi con le funzioni competenti per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche rivolte a dipendenti, collaboratori – interni e esterni – finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/01;
 - f) promuovere e monitorare idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - g) predisporre ed aggiornare con continuità la documentazione organizzativa (contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti) ai fini di consentire una consapevole adesione a quanto disposto dal Modello e di favorire il funzionamento del Modello stesso;
 - h) monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- 3) con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della sua realizzazione
- a) sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo e/o in relazione a modifiche normative, mutamenti della struttura organizzativa e/o dell'operatività aziendale, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto e del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
 - b) in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione le proposte di adeguamento e/o di aggiornamento del Modello;
-

- c) verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di follow-up.

9. POTERI

9.1. Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- 1) disciplinare autonomamente la propria attività emanando uno specifico Regolamento contenente le modalità operative di funzionamento;
- 2) disporre di autonome e adeguate risorse finanziarie, approvate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'annuale processo di budgeting, su proposta dell'Organismo, idonee a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del budget permette all'ODV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti indicati dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto;
- 3) impegnare autonomamente risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impegno di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti; in questi casi l'Organismo deve operare in base alle procedure aziendali applicabili e deve informare il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile;
- 4) accedere presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde esaminare ogni documento ed ottenere qualsiasi informazione o dato aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- 5) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza, osservando le procedure interne previste per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- 6) assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- 7) procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e di ogni altro organo o struttura di controllo della Società;
- 8) richiedere informazioni a consulenti esterni, partner commerciali e revisori;
- 9) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni interessate qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o

azioni non in linea con il Modello. In tal caso, l'ODV ha potere di ottenere dai responsabili di funzione medesimi un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

10. MODIFICHE DELLO STATUTO

10.1. Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.